



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 11/8 del 11.3.2020**

**Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”**

**Capo III - “Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei biodistretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”.**

## **DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **1. SOMMARIO**

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 – Riconoscimento del distretto .....	5
Articolo 4 - Istruttoria della domanda di riconoscimento.....	6
Articolo 5 - Forma giuridica del Distretto.....	7
Articolo 6 - Struttura organizzativa del Distretto .....	7
Articolo 7 – Regolamento.....	8
Articolo 8 – Funzionamento del Distretto.....	9
Articolo 9 – Spese per la costituzione del Distretto .....	10
Articolo 10 - Revoca del riconoscimento .....	10
Articolo 11 – Distretti del cibo.....	10
Articolo 12 – Fusione .....	10



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Le presenti Direttive disciplinano, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, le modalità di individuazione, costituzione e riconoscimento dei Distretti di cui Capo III della predetta legge e individuano le strutture regionali preposte all'istruttoria del procedimento di riconoscimento degli stessi.

Sono, altresì, disciplinate le modalità di riconoscimento della qualifica di Distretto del Cibo ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei distretti del cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 499, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018).

## **Articolo 2 - Definizioni**

Agli effetti delle presenti Direttive si intende per:

**Distretti rurali:** i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317<sup>1</sup>, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

**Distretti agro-alimentari di qualità:** i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

**Bio distretti:** i sistemi produttivi caratterizzati da significativa presenza economica di filiere produttive a carattere biologico, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli stessi possono coincidere con i territori già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agro-alimentari di qualità.

**Distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità:** i sistemi produttivi locali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

**Presidi (comunità del cibo):** le comunità, stabilmente organizzate, formate da imprese-associazioni o

---

<sup>1</sup> Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

gruppi culturali locali e da consumatori finali che pongono al centro delle proprie attività la produzione e il consumo di cibi “buoni, puliti e giusti” fortemente legati a un piccolo territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale e che perseguono uno sviluppo armonico e sostenibile del proprio contesto.

**Distretti rurali di filiera:** le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale omogeneo, solitamente coincidente con il territorio di un Gruppo di azione locale (GAL) o distretto rurale dove la cooperazione tra imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente, e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

**Reti interdistretturali di filiera:** le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale che abbraccia più territori omogenei (quali imprese di più distretti/più GAL), dove la cooperazione tra le imprese della filiera è basata su accordi a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

**Reti di paniere:** le reti soggetto, che si costituiscono in chiave export/internazionalizzazione di più reti di imprese dell’agro-alimentare in un’unica rete, finalizzate alla formazione di un paniere espressione delle imprese aderenti e dei territori coinvolti, dove la cooperazione tra imprese dell’agro-alimentare è basata su appositi accordi inerenti la formazione e gestione operativa del paniere stesso, che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete e regolamentano ruolo e contributo dei vari attori in maniera trasparente.

**Piano di Distretto:** il documento di programmazione generale delle attività del Distretto. Contiene l’analisi territoriale (inclusa la rappresentazione cartografica dell’area interessata al Piano con l’identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi, l’elenco e le schede quantificative delle aziende interessate), l’analisi SWOT, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e gli indicatori quali- quantitativi per il monitoraggio dei risultati.

**Distretti del cibo:**

- a) sistemi produttivi locali caratterizzati da un’elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
- b) sistemi produttivi locali caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- c) sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- d) sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- e) sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

- f) biodistretti o distretti biologici, intesi come i sistemi produttivi caratterizzati da significativa presenza economica di filiere produttive a carattere biologico, secondo l'articolo 2, quarto capoverso, delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 26/45 del 30 maggio 2017.

### **Articolo 3 – Riconoscimento del distretto**

I distretti sono riconosciuti dalla Regione a seguito di apposita iniziativa da parte di:

- Enti locali, singoli e associati, insistenti sul territorio del distretto;
- Camere di commercio competenti per territorio;
- Associazioni di categoria;
- Imprese operanti sul territorio;
- Gruppi di Azione Locale (GAL);
- Gruppi di Azione Costiera (FLAG);
- Altri enti o istituzioni pubblici o privati.

Il soggetto proponente deve garantire la più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio.

Deve, inoltre, essere svolta un'azione di animazione territoriale destinata a promuovere la costituzione del distretto, attraverso non meno di sei incontri pubblici di condivisione.

Per ogni incontro deve essere redatto un verbale che riporti:

- le modalità di convocazione;
- l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti;
- gli argomenti discussi;
- le decisioni prese.

Per questa attività, il soggetto proponente può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Il soggetto proponente individua i soggetti primi costituenti del distretto e procede alla costituzione del distretto attraverso la stipula di apposito accordo tra i soggetti aderenti operanti nel territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2014.

L'accordo deve disciplinare l'organizzazione amministrativa del Distretto e, in particolare, la composizione e la nomina del consiglio direttivo del distretto che rappresenta l'organo di governo con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

potere decisionale.

La domanda di riconoscimento del Distretto deve contenere:

1. l'accordo di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2014;
2. una relazione descrittiva (quali-quantitativa) che contenga:
  - gli elementi sociali, economici e ambientali (agrario-paesaggistici) che caratterizzano e individuano il distretto proposto, secondo i parametri di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31;
  - un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, le opportunità e i rischi nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;
  - un piano programmatico di sviluppo che dimostri le potenzialità del distretto nel medio periodo;
  - la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi
  - l'elenco e le schede quanti/qualificative delle aziende potenzialmente interessate al distretto
  - per i distretti che intendono richiedere l'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, una analitica descrizione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. I verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento
4. L'organizzazione amministrativa.

#### **Articolo 4 - Istruttoria della domanda di riconoscimento**

La domanda di riconoscimento del Distretto deve essere inviata all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.

La domanda di individuazione dei Distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità deve essere inviata all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Servizio Pesca e acquacoltura.

In relazione alla complessità e multidisciplinarietà dell'istruttoria, per la valutazione della relazione descrittiva (quali-quantitativa) del distretto e del rispetto dei requisiti richiesti dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 16/2015 e dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 228/2001, il Direttore generale dell'Assessorato, anche su richiesta del Direttore del Servizio competente, può procedere alla costituzione di apposita Commissione di esperti in materia di sviluppo locale, e/o sulle tematiche della filiera di riferimento, individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o delle Agenzie regionali.

L'istruttoria della domanda di riconoscimento del Distretto comprende anche la verifica dei requisiti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

previsti dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'Agenzia regionale LAORE Sardegna è competente in relazione alle seguenti attività:

- Supporto per l'animazione territoriale durante le fasi di individuazione e costituzione dei Distretti
- Supporto ai comitati promotori e/o ai distretti esistenti nella redazione e/o aggiornamento dei Piani di Distretto
- Supporto all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento dei Distretti.

Il riconoscimento del Distretto avviene con determinazione del Direttore del Servizio competente.

#### **Articolo 5 - Forma giuridica del Distretto**

Il Distretto deve essere costituito con atto pubblico, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato e deve essere iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche.

Nella scelta della forma giuridica occorre tenere conto della funzione del distretto, che è soprattutto programmatica e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi, quindi non profit e di interesse collettivo. Occorre tenere conto, altresì, della necessità di rappresentare i diversi portatori di interesse nella *governance* dei territori.

Qualora il Distretto preveda la partecipazione di enti locali, nella scelta della forma giuridica è necessario tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive disposizioni modificative, integrative e attuative.

#### **Articolo 6 - Struttura organizzativa del Distretto**

##### **Assemblea**

È costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente del Distretto, qualora previsto dallo statuto, nomina l'organo di controllo, approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti, il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte.

##### **Consiglio Direttivo**

È eletto dall'Assemblea ed è l'organo di governo del Distretto con potere decisionale.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente del distretto a cui compete la rappresentanza legale del distretto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario e deve essere assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

I membri di un consiglio direttivo distrettuale rurale non possono appartenere a un altro distretto rurale. Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- Elabora e propone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine
- Elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale
- Redige il rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto.

**Presidente del Distretto**

È eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante del Distretto.

**Tavolo di consultazione**

È istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio. Deve prevedere anche il coinvolgimento di eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

**Organo di Controllo**

Deve essere previsto un organo di controllo qualora necessario ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 7 – Regolamento**

Il Distretto deve dotarsi di apposito Regolamento che definisce:

- le modalità di elezione degli organi del Distretto;
- le eventuali quote associative annuali;
- le modalità di convocazione degli Organi del Distretto;
- le modalità di adesione al Distretto;
- le modalità di reclutamento e i compiti dell'eventuale personale impiegato;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Articolo 8 – Funzionamento del Distretto**

Il consiglio direttivo elabora un piano di azione, denominato piano di distretto, coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, secondo le finalità, gli obiettivi e le prescrizioni contenuti nella presente legge.

Il piano di distretto è presentato alla Regione per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del consiglio direttivo.

La Regione, entro un mese dalla ricezione, si pronuncia sul piano.

L'attuazione del piano di distretto è sottoposta a verifiche con cadenza annuale da parte della Regione. Le eventuali variazioni del piano di distretto adottate dal consiglio direttivo sono soggette ad approvazione regionale.

Il Piano di Distretto contiene i seguenti elementi:

- a) una relazione dettagliata quali-quantitativa che illustri e descriva:
  - 1) lo stato attuale del distretto, in cui emergano gli attori e i componenti del distretto e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
  - 2) il grado di attuazione degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato del precedente consiglio direttivo, indicati nel corrispondente piano di distretto e un'indicazione delle continuità o discontinuità del nuovo piano di distretto rispetto al precedente;
  - 3) le attività di coinvolgimento delle imprese facenti parte del territorio del distretto;
  - 4) le modalità di sviluppo a breve termine individuate dal consiglio direttivo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o settoriali per le attività coinvolte nel distretto;
- b) un elenco dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;
- c) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

Il Piano di Distretto deve essere redatto attraverso la co-progettazione e l'integrazione delle competenze degli aderenti (Istituzioni Locali, associazioni, imprese, altri). Per questa attività può essere richiesta l'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE.

La durata del Piano di Distretto deve coincidere con il mandato del consiglio direttivo.

Il funzionamento del Distretto è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Distretto.

Tutti gli atti di gestione completi degli allegati (Deliberazioni delle Assemblea e del Consiglio Direttivo, Determinazioni del Direttore, se presente) devono essere resi accessibili su apposito sito internet del Distretto e diventano esecutivi solo a seguito della loro pubblicazione.

Le modifiche allo Statuto e gli aggiornamenti del Piano di distretto sono approvate con una maggioranza qualificata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Articolo 9 – Spese per la costituzione del Distretto**

Le spese per la costituzione del Distretto, qualora non sia stata individuata una fonte di finanziamento, sono a totale carico dei soggetti costituenti.

### **Articolo 10 - Revoca del riconoscimento**

La revoca del riconoscimento del distretto è deliberata dalla Giunta Regionale nei seguenti casi:

- richiesta del competente organo del Distretto (Assemblea della Fondazione, dell'Associazione riconosciuta, ecc.)
- mancata approvazione del Rendiconto di gestione e della relazione sulle attività svolte da parte del competente organo del Distretto.

### **Articolo 11 – Distretti del cibo**

Contestualmente al riconoscimento del Distretto, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale procede a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei distretti del cibo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 499, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018).

### **Articolo 12 – Fusione**

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale può proporre, a seguito di valutazione concordata con gli enti promotori ed i rappresentanti legali dei distretti, l'unione e la confluenza di due o più distretti in un unico soggetto.